

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Circolare n. 7/09 del 28 agosto 2009*

Attività lavorativa prestata in ambito familiare

Presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative

Le prestazioni lavorative rese tra familiari, intendendosi per tali quelle prestazioni svolte in favore del coniuge (o del convivente more uxorio) e dei parenti ed affini conviventi, aventi ad oggetto qualsiasi attività che faccia capo al coniuge o familiare in favore del quale la prestazione viene resa, si presumono gratuite e non ricollegabili ad alcun rapporto di lavoro, trovando esse causa nei vincoli di affetto e solidarietà che caratterizzano il contesto familiare.

Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione Civile (sentenza n. 1833/2009), la quale, sulla scorta di precedenti pronunce, ha precisato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro “*può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa*”.

La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare opera in particolare:

- in caso di attività lavorativa prestata nell’ambito di un’impresa individuale, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari;

*** I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

- in caso di attività lavorativa prestata in favore del coniuge professionista;
- in caso di attività lavorativa prestata in favore di un socio di una società di persone che abbia il controllo della società (socio di maggioranza o amministratore unico).

Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare non è tuttavia così rigorosa da escludere in modo assoluto la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

Nello specifico l'attività lavorativa prestata all'interno di un contesto familiare assume i caratteri di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ove sia accertata la sussistenza dei requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni. Di tali elementi deve essere data una prova precisa e rigorosa, da cui risulti l'esistenza di un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la soggezione dell'attività lavorativa a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari.

Sul punto è recentemente intervenuta la Cassazione Civile (sentenza n. 7260/2009), la quale sulla scorta di precedenti pronunce, ha precisato, con riferimento al caso di due soggetti, soci e dipendenti di una società di persone gestita dalle rispettive mogli, che il requisito della subordinazione è qualificabile *“come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e*

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio organizzativo d’impresa, la continuità della prestazione, la cadenza e la misura fissa del compenso, l’osservanza di un determinato orario, assumono invece un valore sussidiario”.

La presunzione di gratuità dell’attività lavorativa resa dal familiare in ogni caso non opera:

- nell’ipotesi in cui il familiare che beneficia della prestazione lavorativa sia socio di una società di capitali: ed infatti in tale ipotesi il rapporto di lavoro intercorre con la società, soggetto diverso dal coniuge o dal familiare convivente. Fa eccezione il caso della società di capitali a socio unico.

Carattere residuale dell’impresa familiare

Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia resa nell’ambito dell’impresa gestita da un familiare dietro il pagamento di un corrispettivo e non risulti qualificabile come attività lavorativa subordinata è configurabile “l’impresa familiare” intendendosi per tale quell’impresa in cui prestano attività di lavoro continuativa il coniuge dell’imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, i quali, in forza di tale partecipazione, acquistano il diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda (art. 230 bis c.c.).

Nello specifico l’istituto dell’impresa familiare ha natura residuale o suppletiva,

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

essendo diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientrano nell'ambito del lavoro subordinato o per le quali non sia stata raggiunta la prova degli elementi tipici della subordinazione e nelle quali non sia comunque ravvisabile il lavoro familiare gratuito. Ed infatti, ove un'attività lavorativa sia svolta nell'ambito dell'impresa ed il titolare eroghi un corrispettivo al familiare, a prescindere dalla configurabilità della fattispecie del lavoro subordinato o della compartecipazione all'impresa familiare, è in ogni caso esclusa la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare.

